



COPIA

COMUNE DI ACERENZA

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.51 del 29-12-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024 -
CONFERMA

L'anno duemilaventitre, addì ventinove, del mese di dicembre alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta aperta al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Fernando SCATTONE**

Scattone Fernando Teodoro Maria	P	DI BONO Antonio	P
PASCALE Mario	P	CALITRI Merisabell	A
CILLIS Giuseppe	P	MAURO Marco	P
GILIO Francesco	P	LOMBARDI Carmine Luca	A
MANCANELLO Donatello	P	CANCELLARA Saverio	P
SALANDRA Carmela	P		

Assegnati n. 11 - In carica nr. 11 - Presenti nr. 9 - Assenti nr. 2

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott.ssa Angelina FERRENTI**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta n. 51 del 15-12-2023 della presente deliberazione, sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere Favorevole

del Responsabile del Servizio Mecca Michele in data 15-12-2023

In ordine alla regolarità contabile:

Parere Favorevole

del Responsabile del Servizio PERUGINO Battista in data 15-12-2023

Il Sindaco Presidente fa presente essere all'ordine del giorno "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024 - CONFERMA" ed in merito cede la parola all'Assessore al bilancio Carmela Salandra che relaziona illustrando l'argomento al Consiglio Comunale.

Interviene al dibattito il Consigliere Comunale di minoranza Marco Mauro che, a nome del proprio gruppo consiliare rende la dichiarazione di voto contrario, stante il mancato coinvolgimento della minoranza nelle scelte programmatiche nonché l'esclusione completa della stessa dalla vita amministrativa;

A discussione conclusa il Sindaco Presidente, invita il consesso a votare sulla proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali e Tributi, che di seguito integralmente si riporta:

“

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130";

PRESO ATTO che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...".

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

ATTESO CHE, il comune di Acerenza è compreso nell'elenco di quelli riconfermati dalla Legge di Stabilità 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), all'Art. 1 Comma 758, quali comuni montani, come di seguito riportato:

Comma 758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26.09.2020;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 è opportuno procedere alla conferma per l'anno 2024 delle aliquote IMU vigenti per l'anno 2023;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

DI CONFERMARE per l'anno 2024 le aliquote IMU vigenti per l'anno 2023 che di seguito si riportano:

Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) 0

%o

Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) 4

%o

Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) riduzione 50% base imponibile

10.6 %o

Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)

10.6 %o

Cat. A/10 - Uffici e studi privati

10.6 %o

Cat. C/1 - Negozi e botteghe

8.6 %o

Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito

10.6 %o

Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri

8.6 %o

Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni

10.6 %o

Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie

10.6 %o

Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali

8.6 %o

Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni

8.6 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (D/10)

0 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)

0 ‰

Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti

0 ‰

Aree fabbricabili

10.6 ‰

Terreni

0 ‰

DI STABILIRE, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della relativa deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali e Tributi;

ACQUISITI sulla predetta proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Tributi e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Marco Mauro e Saverio Cancellara), astenuti n. 0 su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell'Area Affari Generali e Tributi, integralmente riportata in narrativa e che qui si intende richiamata e trascritta;

DI RICONFERMARE le premesse riportate in narrativa, e qui integralmente richiamate e trascritte, costituenti le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente deliberazione, che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

DI CONFERMARE per l'anno 2024 le aliquote IMU vigenti per l'anno 2023 che di seguito si riportano:

Abitazione principale e assimilate (Cat. da A2 ad A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) 0

‰

Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) 4

‰

Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne Cat. A1, A8, A9) riduzione 50% base imponibile

10.6 ‰

Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)

10.6 ‰

Cat. A/10 - Uffici e studi privati

10.6 ‰

Cat. C/1 - Negozi e botteghe

8.6 ‰

Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito

10.6 ‰

Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri

8.6 ‰

Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni

10.6 ‰

Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie

10.6 ‰

Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali

8.6 ‰

Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni

8.6 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)

0 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (Cat. A, C/2, C/6, C/7)

0 ‰

Beni Merce - Realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti

0 ‰

Aree fabbricabili

10.6 ‰

Terreni

0 ‰

DI STABILIRE, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

DI PROVVEDERE, a cura del Responsabile dell'Area Affari Generali e Tributi, alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della relativa deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Marco Mauro e Saverio Cancellara), astenuti n. 0 su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 c.4 del D.lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Fernando SCATTONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angelina FERRENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle Pubblicazioni n. 18

Su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo Pretorio si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal **12-01-2024** (Art.124 T.U. 267/2000).

Acerenza, li **12-01-2024**
L'ADDETTO ALL'ALBO
f.to Raffaele ARRELLA

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Mecca Michele

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelina FERRENTI *

Acerenza, li 12-01-2024

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n.39/1993.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29-12-2023 per il seguente motivo:

	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000)
	Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, DLgs.267 del 18/08/2000)

Acerenza, li **12-01-2024**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Michele MECCA
